

**LE NOVITÀ PER IL 2020:**

**LEGGE DI BILANCIO**

**DECRETO FISCALE**

**DECRETO MILLEPROROGHE**

*6 febbraio 2020*

# “LEGGE DI BILANCIO 2020”

Legge 27 dicembre 2019 n. 160

G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019



## FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ commi 79 - 80

Aliquota di calcolo del 90% per il biennio 2020-2021  
(anziché del 95% per il 2020 e del 100% per il 2021)  
per i Comuni che hanno rispettato gli indicatori di  
pagamento per come previsto dal comma 859 lett.  
a) e b) della Legge Bilancio 2019

## FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ comma 79

### Condizioni per applicare l'accantonamento al 90%

referimento Legge di Bilancio 2019 - comma 859 lett. a:

- riduzione del 10% del debito commerciale residuo alla fine  
dell'esercizio precedente

referimento Legge di Bilancio 2019 - comma 859 lett. b:

- rispetto indice tempestività pagamenti (D. Lgs. n. 231/2002, art. 4)

## FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ comma 80

Nel corso degli esercizi 2020-2021-2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto/competenza e in conto/residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali, previo parere dell'organo di revisione, è possibile ridurre il FCDE accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi (in conto/competenza e in conto/residui) e gli accertamenti

## ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (COMMA 555)

Per il triennio 2020-2022

l'anticipazione di tesoreria massima sarà pari ai **5/12** (anziché i 3/12 previsti dall'art. 222 comma 1 del TUEL - D. Lgs. n. 267/2000) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio

## ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ (COMMA 556)

Banche, intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali

## ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ (COMMA 556)

L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

La richiesta si presenta entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata dall'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni delle somme dovute.

## ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ (COMMA 556)

Il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro 15 giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020 o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori

## RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (COMMA 557)

Con un prossimo decreto MEF, da adottare entro il 28 febbraio 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche

## CONTRIBUTO IMU/TASI (COMMA 554)

Attribuzione, per il triennio 2020-2022, di 110 milioni di euro, a titolo di contributo, che si aggiunge ai 190 milioni di euro annui per il periodo 2019-2033 disposti dall'art. 1, comma 892, della legge di bilancio per il 2019, in favore dei comuni a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI

## UNIFICAZIONE IMU/TASI (COMMI 738-783)

Si prevede l'unificazione di IMU e TASI; la nuova imposta:

- ha l'aliquota di base pari a 0,86%,
- sarà possibile un aumento di massimo 2.

Tra le altre principali innovazioni:

- ▶ riduzione dell'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ▶ anticipo al 2022 della deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali;

## UNIFICAZIONE IMU/TASI (COMMI 738-783)

- ▶ viene eliminata la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge;
- ▶ il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale ai soli fini dell'IMU;
- ▶ le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo;

## UNIFICAZIONE IMU/TASI (COMMI 738-783)

- per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale al 1° gennaio, ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d'anno;
- i Comuni possono affidare, fino alla scadenza del contratto, la gestione dell'IMU ai soggetti ai quali, al 31 dicembre 2019, è affidato il servizio di gestione della vecchia IMU o della TASI

## BILANCIO DI PREVISIONE E NUOVA IMU/TASI

Nuova IMU/TASI richiede approvazione di nuove aliquote e nuovo regolamento (entro il 30 giugno 2020)

Come garantire l'attendibilità e la veridicità delle  
previsioni di entrata della nuova IMU?

Due possibili soluzioni operative

## BILANCIO DI PREVISIONE E NUOVA IMU/TASI

1^ possibilità: indicare nel DUP che l'ente delibererà le nuove aliquote IMU entro il 30 giugno, garantendo almeno l'invarianza del nuovo gettito IMU+TASI rispetto al passato; eventuali modifiche rispetto al passato potrebbero richiedere una variazione di bilancio;

2^ possibilità: la delibera di Consiglio di approvazione del bilancio di previsione demanda a successivo provvedimento l'approvazione delle aliquote IMU, con l'impegno che dovranno garantire il gettito iscritto a bilancio di previsione

## BILANCIO DI PREVISIONE E NUOVA TARI

Termine per le tariffe: 30 aprile 2020 (art. 1 comma 57 bis Legge di bilancio 2020 - Legge n. 160/2019); in attesa delle nuove tariffe, valgono le precedenti

Problema: determinazione del PEF secondo le nuove regole ARERA, che sgancia la determinazione dei costi efficienti dalla spesa effettivamente sostenuta dai Comuni per la gestione del servizio

Possibile soluzione: la nuova TARI sarà considerata sperimentale e tutto sarà rinviato al 2021?

## UTILIZZO GRADUATORIE (COMMI 145-147)

Fatti salvi i periodi di vigenza inferiori eventualmente previsti da leggi regionali, è possibile utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici secondo i seguenti limiti:

a) fino al 30 marzo, quelle approvate nell'anno 2011, previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, previo superamento di un apposito esame colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

## UTILIZZO GRADUATORIE (COMMI 145-147)

b) fino al 30 settembre 2020, quelle approvate negli anni dal 2012 al 2017;

c) entro tre anni dall'approvazione quelle approvate nel 2018 e nel 2019

## PROROGA LSU/LPU (COMMI 161-162)

- ▶ proroga al 31 dicembre 2020 dei contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità;
- ▶ senza maggiori oneri rispetto ai contratti scaduti

## ASSUNZIONI LSU (COMMA 495)

- a) consente anche l'utilizzo delle risorse già stanziato per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle Regioni;
- b) prevede un incremento di queste ultime, a decorrere dal 2020, nella misura di 9 milioni di euro annui;
- c) soppressa la condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale e si consente una deroga ai limiti della dotazione organica nonché a quelli stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente (si specifica che per il solo anno 2020 i soggetti sono assunti in qualità di lavoratori sovranumerari)

## ASSUNZIONI NEI COMUNI APPARTENENTI A UNIONI (COMMA 853)

Ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti facenti parte di un'Unione di comuni, qualora si collochino al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, è consentito incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato anche se ciò può determinare lo sforamento della stessa.

Ciò al solo al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità e sempre che, con l'attivazione delle facoltà assunzionali, non si ecceda il valore superiore.

I comuni che procederanno in tal senso collocheranno dette unità in comando presso le corrispondenti Unioni, che ne sosterranno i relativi oneri, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale

## VIOLAZIONE OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ (COMMA 163)

La disposizione finora vigente equipara la sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 10.000 euro) a carico del responsabile della mancata comunicazione dei dati così come a carico del responsabile della mancata pubblicazione dei dati (nonché a carico del responsabile della mancata pubblicazione da parte della singola pubblica amministrazione sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", dei dati sui propri pagamenti, consultabili in relazione alla tipologia di spesa sostenuta nell'ambito temporale di riferimento: ne tratta l'art. 4-bis, comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013)

## VIOLAZIONE OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ (COMMA 163)

La nuova disposizione differenzia la sanzione, tra responsabile della mancata comunicazione e responsabile della mancata pubblicazione; per il primo, rimane invariata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.

Per il secondo (dunque in caso di responsabilità per la mancata pubblicazione dei dati) si viene a prevedere una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria, percepita dal responsabile della trasparenza.

## VIOLAZIONE OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ (COMMA 163)

Del relativo procedimento sanzionatorio è data pubblicità sul sito internet dell'amministrazione od ente.

La stessa sanzione di nuova previsione decurtatoria dell'indennità (di risultato o accessoria) è introdotta - novellando il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 -con riferimento alla violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo n. 33.

All'ANAC spetta l'irrogazione delle sanzioni.

## SALVAGUARDIA AGGIORNAMENTO INDENNITÀ DEI SINDACI (COMMA 552)

È vietato applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008

Restano validi gli incrementi precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data

## FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE commi 848 - 851

Incremento del fondo di solidarietà comunale:

- 110 milioni per il 2020
- 200 milioni per il 2021
- 300 milioni per il 2022
- 330 milioni per il 2023
- 560 milioni a decorrere dal 2024

## FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (COMMI 854-855)

Rinvio al 2021 del fondo di garanzia dei debiti commerciali per il mancato rispetto dei tempi di pagamento

## MODALITÀ RIPIANO DEL DISAVANZO (COMMA 876)

Il disavanzo di amministrazione degli enti territoriali, applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni, può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti, secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente beneficiario.

## RIFORMA DELLA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI (COMMI 784 - 814)

- ▶ complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali;
- ▶ si interviene sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell'ente;
- ▶ disciplinano in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;

## RIFORMA DELLA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI (COMMI 784 - 814)

- ▶ introduzione anche per gli enti locali dell'istituto dell'accertamento esecutivo, in analogia con quanto già previsto per le entrate erariali (c.d. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;
- ▶ nuova procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
- ▶ in assenza di regolamentazione da parte degli enti, si disciplina puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;

## RIFORMA DELLA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI (COMMI 784 - 814)

- ▶ istituita una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
- ▶ prevista la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo.

## RIFORMA DELLA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI (COMMI 784 - 814)

- ▶ le società miste pubblico-private affidatarie delle attività di accertamento e riscossione delle entrate locali possono continuare a incassare direttamente le entrate di loro competenza;
- ▶ per gli enti locali l'accertamento esecutivo opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data;
- ▶ sono precisati i termini per l'adempimento al fine di chiarire che, per le entrate patrimoniali, il versamento va effettuato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto di riscossione;

## RIFORMA DELLA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI (COMMI 784 - 814)

- ▶ aumentato da 30 a 60 giorni, decorrenti dal termine ultimo per il pagamento, il periodo trascorso il quale si procede a esecuzione forzata;
- ▶ la sospensione dell'esecuzione forzata è ridotta da 180 a 120 giorni, se la riscossione delle somme richieste è effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento;
- ▶ diviene obbligatorio motivare e portare a conoscenza del contribuente il fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, che legittima l'anticipazione dell'affidamento in carico delle somme dovute;

## RIFORMA DELLA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI (COMMI 784 - 814)

- ▶ sono modificate le condizioni alle quali si decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- ▶ la misura del capitale versato richiesto per l'iscrizione nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, con riferimento a funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione, viene diversificata sulla base del tipo di ente e del numero dei relativi abitanti;
- ▶ è introdotta una norma interpretativa ai sensi della quale le norme riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, ove consegua al trasferimento di ramo d'azienda relativo a dette attività.

# DECRETO FISCALE

## Decreto Legge n. 124/2019

### Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili

## COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AL GETTITO ACCERTATO (art. 34)

Viene prorogata all'anno **2021** la misura del **100%** delle somme riscosse a titolo di accertamento nell'anno precedente a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse dai Comuni, a titolo di incentivo alla partecipazione comunale all'accertamento dei tributi erariali

## IMPOSTA IMMOBILIARE PIATTAFORME MARINE (art. 38)

Introdotta, dal 2020, un tributo specifico, distinto e alternativo rispetto ai tributi immobiliari comunali, gravante sulle piattaforme marine di ricerca ed estrazione di idrocarburi.

Viene così data una sistemazione definitiva al problema dell'imponibilità di questa fattispecie immobiliare che ha dato luogo negli scorsi anni a numerosi contenziosi, poi risolti in linea di principio da diverse sentenze della Corte di Cassazione, favorevoli all'inclusione nel campo di applicazione dell'ICI e dell'IMU dei manufatti in questione, pur in assenza delle condizioni di ordinaria accatastabilità.

## IMPOSTA IMMOBILIARE PIATTAFORME MARINE (art. 38)

Il prelievo è limitato alle strutture site nel mare territoriale (comma 1).

La base imponibile (comma 2) è individuata in conformità con la quantificazione degli immobili speciali posseduti interamente da imprese, non accatastati, basata sul valore contabile e adottata ai fini dell'ICI e dell'IMU.

L'aliquota è fissata dal comma 3 al 10,6 per mille e il gettito è destinato allo Stato per la quota corrispondente al 7,6 per mille e ai comuni per la residua quota corrispondente al 3 per mille.

## IMPOSTA IMMOBILIARE PIATTAFORME MARINE (art. 38)

È esclusa la manovrabilità dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante.

La questione dell'esatta determinazione dei Comuni beneficiari del gettito è demandata (comma 4) ad un decreto del Mef (di concerto con Interno, Difesa e Sviluppo economico), da emanarsi previa intesa in Conferenza Stato-Città entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, quindi, entro il 23 aprile 2020

## IMPOSTA IMMOBILIARE PIATTAFORME MARINE (art. 38)

Il comma 5 stabilisce regole specifiche per il versamento dell'imposta nel 2020, che verrà effettuato nei confronti dello Stato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre. Lo Stato provvederà poi all'attribuzione del gettito di spettanza comunale, sulla base di una comunicazione del Mef al Ministero dell'Interno.

Le attività di accertamento e riscossione relative alle piattaforme marine sono svolte dai comuni (comma 6), ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

## IMPOSTA IMMOBILIARE PIATTAFORME MARINE (art. 38)

Il comma 7 richiama l'applicabilità della disciplina IMU, per quanto non espressamente disposto in materia di IMPI.

Con il comma 8, infine, viene confermata la normativa speciale relativa ai rigassificatori, che restano assoggettati all'IMU, ma ai quali tuttavia si applicano i commi da 3 a 7, fissando quindi la misura del prelievo e la determinazione dei Comuni beneficiari allo stesso modo dell'IMPI.

## TEFA (art. 38 bis)

L'attuale gestione degli incassi TEFA (tributo ambientale di spettanza provinciale in forma di sovrimposta TARI) è stata resa complessa dalla molteplicità delle modalità di riscossione dei prelievi comunali collegati (TARI e tariffa corrispettiva di cui al co. 688 della legge n. 147 del 2013), che impongono attività di calcolo controllo e riversamento alle Province e alle Città metropolitane, da parte dei Comuni, beneficiari del tributo principale.

## TEFA (art. 38 bis)

Anche nel caso di pagamento attraverso il modello F24, l'Agenda delle Entrate riversa tutto l'importo pagato (TARI+ TEFA) al Comune impositore, che, con tempi propri differenziati, riversa alla Provincia o Città metropolitana il TEFA dovuto, previa trattenuta dello 0,30% del tributo stesso, a titolo di commissione.

L'attuale sistema genera costi gestionali indotti, sia per il Comune, (determinazione e liquidazione periodica degli importi dovuti), sia per la Provincia o Città metropolitana (ritardi nei riversamenti, solleciti e controlli). I ritardi nei flussi di cassa effettivi finiscono per penalizzare, in particolare, gli enti di area vasta in condizione di difficoltà finanziaria.

## TEFA (art. 38 bis)

Modifica dell'art. 19, co. 7, del d.lgs. n. 504/1992, razionalizzando il percorso di acquisizione delle somme:

- ▶ l'esplicitazione delle Città metropolitane tra i beneficiari del TEFA (lett. a);
- ▶ l'assegnazione all'Agenzia delle Entrate (Struttura di gestione F24) del compito di scorporare, a decorrere dal 1° giugno 2020, l'importo del TEFA dovuto alle Province e Città metropolitane e di riversarlo direttamente all'ente beneficiario, al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune;

## TEFA (art. 38 bis)

Il tributo dovuto alla Provincia/Città metropolitana è pari al 5% dell'importo dovuto al comune dal contribuente a titolo di prelievo sul servizio RSU, salva possibilità di indicare da parte della Provincia o Città metropolitana la minore misura applicabile in forza di propria deliberazione, entro il 28 febbraio 2020;

Bisognerà attendere un decreto del MEF entro il 31 maggio 2020 sulle di modalità di semplificazione del riversamento del TEFA alle Province e Città metropolitane, anche nel caso, molto frequente, di utilizzo del pagamento in conto corrente postale.

## FUSIONI DI COMUNI (art. 42)

- ▶ previsti altri 30 milioni di euro per il 2019 per incentivare le fusioni di Comuni (a seguito dell'insufficienza registrata nei mesi scorsi per effetto delle ulteriori 27 fusioni intervenute)
- ▶ possibile affidare direttamente la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane spa, anche da parte delle unioni di Comuni o di gruppi di Comuni in convenzione (la norma interviene sulla lettera b, comma 3, dell'art. 9 della legge 158 del 2017, finora riguardante i soli Comuni fino a 5mila abitanti e appare applicabile dalle aggregazioni comunali formate esclusivamente da Comuni delle medesime dimensioni)

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ REGIONALE E LOCALE (art. 46)

I Comuni capoluogo di provincia che registrano un alto numero di presenze turistiche possono applicare l'imposta di soggiorno fino ad un importo massimo di 10 euro per notte, a fronte di un limite attualmente fissato a 5 euro.

La facoltà si applica ai capoluoghi che in base ai dati ISTAT hanno registrato presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ REGIONALE E LOCALE (art. 46)

L'elenco dei Comuni in tali condizioni dovrà essere individuato con provvedimento del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il MEF, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del dl fiscale 2019.

Il riferimento per il nuovo limite massimo è quello già applicabile da Roma Capitale per effetto del "contributo di soggiorno" introdotto per la sola capitale da dl 78 del 2010.

## ADEGUAMENTO BANCA DATI DI RIFERIMENTO RENDICONTO DI GESTIONI COMUNI (art. 48)

Modificati gli articoli 228 e 243 del TUEL, nonché il comma 142 della legge di bilancio 2019, adeguandoli a quanto previsto dall'art. 1, comma 902, della legge di bilancio 2019: con quest'ultima modifica, infatti, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, è stato disposto l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti degli enti locali alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, in sostituzione della trasmissione delle certificazioni previsionali e di rendiconto al Ministero dell'interno.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DELLA P.A. (art. 50)

Il comma 1 introduce modifiche alle norme dettate dalla legge 145/2018 e, in particolare:

- ▶ la lettera a) abroga l'articolo 1, comma 857 della legge 145/2018, che prevedeva il raddoppio dell'accantonamento a Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) che gli enti saranno tenuti costituire in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (definiti dall'art. 4 del D. Lgs. 231/2002) e di mancata riduzione del debito commerciale residuo, nel caso in cui gli enti medesimi non avessero richiesto l'anticipazione di liquidità ai sensi dei commi 849 e seguenti o, pur avendola richiesta, non avessero effettuato i relativi pagamenti nei tempi fissati dal comma 854;

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DELLA P.A. (art. 50)

- ▶ la lettera b), apporta una precisazione, sostituendo al comma 861, le parole “i tempi di pagamento e ritardo” con “gli indicatori” (n.1);
- ▶ il n. 2 stabilisce che gli indicatori 2019 relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere a riferimento per l’applicazione dell’accantonamento di cui ai commi 862-864, possono essere quelli elaborati dall’ente, sulla base delle proprie registrazioni contabili e non quelli elaborati dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC), come previsto dal comma 861.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DELLA P.A. (art. 50)

- ▶ qualora l'ente decida di avvalersi di tale facoltà, dovrà effettuare la comunicazione alla stessa PCC dello stock di debito commerciale residuo al 31.12.2019, anche se utilizza gli strumenti dispositivi dei pagamenti resi disponibili dall'applicativo SIOPE+;
- ▶ la lettera c) sposta il termine per l'adozione della delibera di formazione del FGDC dal 31 gennaio al 28 febbraio.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DELLA P.A. (art. 50)

Il comma 2 anticipa al 31 gennaio il termine, originariamente fissato al 30 aprile, dall'art. 7, comma 4-bis del DL 35/2013, per la comunicazione annuale alla PCC dell'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre dell'esercizio precedente, cui sono tenute le amministrazioni pubbliche.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DELLA P.A. (art. 50)

Il comma 3 stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di pagamento (OPI), sono tenute ad inserire nello stesso ordinativo la data di scadenza della fattura, a partire dal 1.1.2021.

In virtù di tale adempimento, che assicura una migliore registrazione dei pagamenti delle fatture sulla PCC, a decorrere datale data è abolito l'obbligo di comunicare mensilmente sulla PCC i dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI (art. 57)

- ▶ aumento graduale del Fondo Solidarietà Comunale, con incremento annuale del 5%;
- ▶ il FSC è aumentato, a decorrere dal 2020, di 5,5 milioni di euro, specificamente destinati all'erogazione di un contributo ai comuni fino a 5mila abitanti che presentino un valore negativo del fondo di solidarietà comunale. Ai fini del riparto si considerano valori negativi del FSC non eccedenti i 100mila euro

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI (art. 57)

- ▶ viene prorogata al 2023 la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione le economie derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi;
- ▶ abrogazione dei limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI (art. 57)

- ▶ abrogazione dei limiti di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del dl. n. 78/2010)

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI (art. 57)

- ▶ abrogazione dei limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del d.l. 78/2010);
- ▶ abrogazione del divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010);

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI (art. 57)

- ▶ abrogazione dei limiti delle spese per permisioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010);
- ▶ abrogazione dell'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI (art. 57)

- ▶ abrogazione dei vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del DL 98/2011);
- ▶ abrogazioni di limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nel 2011 (art. 5, comma 2 del DL 95/2012);

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI (art. 57)

- ▶ abrogazione - per i Comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti -dell'obbligo di comunicazione, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (articolo 5 commi 4e 5 della legge n. 67/1987);

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI (art. 57)

- ▶ abrogazione dell'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007)
- ▶ abrogazione dei vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili (art. 24 del DI 66/2014)

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI (art. 57)

- ▶ facoltatività della contabilità economico-patrimoniale (CEP) per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- ▶ abrogazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 216 del TUEL: abolisce il controllo del tesoriere sulla coerenza dei pagamenti con ciascun singolo stanziamento in conto competenza o residui e con il relativo stanziamento in Fondo pluriennale vincolato, oltre ad abolire la documentazione relativa a tali controlli in sede di formazione del conto del tesoriere;

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI (art. 57)

- ▶ allo scopo di abolire l'applicazione di sanzioni relative ai meri ritardi di invio delle certificazioni del rispetto del saldo di competenza, per il solo 2017, stabilisce al 31 gennaio 2020 un nuovo termine per l'invio nei casi in cui la certificazione stessa debba essere modificata a seguito delle risultanze del rendiconto;

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI (art. 57)

- ▶ per i comuni in stato di dissesto che hanno adottato la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del saldo di competenza, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo ivi indicato è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di quota dell'avanzo accantonato.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI (art. 57)

- ▶ contributo a favore dell'UNCCEM (unione nazionale comuni, comunità ed enti montani) pari allo 0,9% del "sovracanone BIM" (Bacino imbrifero montano). Il contributo è finalizzato al sostegno della formazione per i comuni dei territori montani, delle unioni e delle comunità montane;
- ▶ esclusione dall'IRES delle unioni di comuni;

## TARI (art. 57 bis)

- ▶ estende la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del DPR 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari;
- ▶ l'estensione della facoltà è stabilita "fino a diversa regolamentazione" disposta dall'ARERA;

## TARI (art. 57 bis)

- ▶ fissato al 30 aprile 2020, solo per l'esercizio finanziario 2020, il termine per l'approvazione dei PEF rifiuti e delle relative tariffe, sganciato da quello relativo al bilancio di previsione;
- ▶ la deroga all'ordinamento tributario vigente appare ancor più necessaria alla luce della recente emanazione della prima direttiva ARERA sui "costi efficienti" del servizio rifiuti, in base alla quale dovranno essere formulati o riformulati i piani finanziari relativi al 2020;

## TARI (art. 57 bis)

- ▶ le tariffe Tari, infatti, devono essere aggiornate coerentemente ai piani finanziari di gestione dei rifiuti urbani predisposti ed inviati all'ente locale da parte del soggetto che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'impossibilità di acquisire tempestivamente il piano finanziario di gestione ha spesso esposto i Comuni al rischio di non potere approvare per tempo le tariffe TARI (o non poterle compiutamente aggiornare);

## TARI (art. 57 bis)

- ▶ separando il termine di approvazione delle tariffe TARI da quello di approvazione del bilancio comunale, si concede, pertanto, ai Comuni più tempo per la ricezione dei piani finanziari, la cui tempistica di acquisizione non è nella disponibilità dell'ente locale e per il conseguente aggiornamento della disciplina del prelievo;
- ▶ la norma permette esplicitamente di modificare i piani e le delibere tariffarie eventualmente già deliberati senza l'osservanza dei nuovi criteri ARERA (ovvero che si ritenga di emendare per qualsiasi altro motivo), purché entro il termine del 30 aprile 2020.

## TARI (art. 57 bis)

- ▶ accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate; le modalità attuative saranno stabilite da appositi provvedimenti dell'ARERA, sulla base dei principi e i criteri individuati con DPCM su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del MEF, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto

## TARI (art. 57 bis)

- ▶ Gli oneri derivanti dall'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati da parte dei soggetti in condizioni economico-sociali disagiate saranno coperti facendo ricorso ad apposite componenti perequative da inserire nella tariffa

## TARI (art. 57 bis)

- ▶ ai beneficiari del reddito di cittadinanza, oltre alle agevolazioni relative alle tariffe elettriche e per la fornitura di gas naturale, siano estese anche quelle relative al servizio idrico integrato;
- ▶ il bonus idrico viene esteso anche alla fornitura dei servizi di fognatura e depurazione, in tal modo ricomprendendo nel sistema di tutele da garantire alle utenze domestiche più vulnerabili anche gli ulteriori servizi che compongono il servizio idrico integrato;

## TARI (art. 57 bis)

- ▶ accesso in modo automatico al bonus sociale per le forniture di energia elettrica e gas naturale e servizio idrico integrato, garantendo l'effettiva erogazione a tutti gli aventi diritto;
- ▶ l'ARERA stipulerà un'apposita convenzione con l'ANCI al fine di assicurare una capillare diffusione ai cittadini delle informazioni relative ai bonus sociali relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati, nonché la gestione di tutto il processo relativo ai bonus per forniture centralizzate e agevolazioni a soggetti con caratteristiche di bisogno non identificabili in modo automatizzato.

## ORGANO DI REVISIONE (art. 57 ter)

- ▶ estrazione a sorte dei revisori dei conti degli enti locali da un elenco provinciale anziché su base regionale;
- ▶ in caso di organo collegiale, il Presidente del collegio dei revisori viene direttamente eletto dal Consiglio comunale, provinciale o metropolitano, a maggioranza assoluta dei componenti

## INDENNITÀ DI CARICA DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA (art. 57 quater)

- ▶ L'indennità spettante ai sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85% dell'indennità spettante ai sindaci dei Comuni fino a 5.000 abitanti; la copertura è garantita da un contributo statale (comma 2) pari a 10 mln. anni a decorrere dal 2020;
- ▶ è riconosciuta al presidente di Provincia un'indennità di funzione, in misura pari a quella del Sindaco del Comune capoluogo



# IL DECRETO MILLEPROROGHE

DL 162/2019

## ART.38

### Fondo liquidità per Enti in riequilibrio finanziario pluriennale

**1.** Per l'anno 2020, gli Enti locali che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art.1, comma 714, della Legge 28 dicembre 2015, n.208, come sostituito dall'art.1, comma 434, della Legge 11 dicembre 2016, n.232, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al Ministero dell'Interno, entro il 31 gennaio 2020, un incremento dell'anticipazione già ricevuta, a valere sul fondo di cui all'art. 243-ter del citato decreto legislativo n.267 del 2000.

**2.** L'anticipazione, di cui al comma 1, è assegnata mediante decreto del Ministero dell'Interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle disponibilità del fondo, in proporzione della differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a titolo di ripiano del Piano di riequilibrio pluriennale di ciascun Ente locale richiedente e la rata annuale dovuta nell'esercizio immediatamente precedente l'applicazione degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.18 del 2019.

**3.** L'anticipazione di cui al presente articolo è restituita in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e secondo le modalità previste dal Decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

## ART.39

### Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli Enti locali e delle Regioni

**1.** I Comuni, le Province e le Città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residui superiore a 50.000 euro, o di valore inferiore nei casi di Enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016 – 2018 superiore all'8%, possono presentare al MEF, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi 71 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2004, n.311.

**Grazie per l'attenzione**

**Dott. Vincenzo Cuzzola**